

Allegato "F" al Repertorio n. 34.452-----Raccolta n. 18.320

-----Statuto della società per azioni-----

-----"BIODUE S.p.A."-----

-----o o o o o-----

-----DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA-----

-----**Articolo 1 - Denominazione**-----

1.1. È costituita una società per azioni con la denominazione sociale "BIODUE S.p.A."-----

-----**Articolo 2 - Sede sociale e domicilio dei soci.**-----

2.1. La società ha sede nel comune di Tavernelle Val di Pesa (FI), all'indirizzo risultante dalla iscrizione presso il registro delle imprese di Firenze. L'organo amministrativo ha la facoltà di istituire e/o sopprimere, sia in Italia sia all'estero, unità locali operative (succursali, filiali, recapiti e uffici amministrativi senza stabilire rappresentanza, stabilimenti) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune. -----

2.2 Per tutti i rapporti con la società i soci sono domiciliati, a tutti gli effetti di legge, all'indirizzo risultante dal libro soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.-----

-----**Articolo 3 - Oggetto**-----

3.1. La società ha per oggetto, sotto l'osservanza delle norme di legge, le seguenti attività economiche d'impresa:-----

- la lavorazione e la produzione di articoli sanitari, elettromedicali, ortopedici, alimentari-dietetici, erboristici, fitoterapici, omeopatici, di integratori alimentari, alimenti a fini medici speciali, alimenti in genere e integratori dietetici, di dispositivi medici (DM), cosmetici, prodotti apistici, prodotti chimici, erbe aromatiche e medicinali e relativi loro derivati, spezie ed in genere di prodotti anche galenici per: cosmesi, profumeria, farmacia, parrucchieri, estetiste ed istituti di bellezza, in proprio e per conto terzi;-----

- la trasformazione, il confezionamento ed il commercio, sia al dettaglio che all'ingrosso, degli articoli sopra citati, anche a mezzo contoterzisti;-----

- l'attività di agenzia con o senza rappresentanza, con o senza deposito, di promozione, di vendita e di ricerca di mercato degli articoli sopra citati.-----

3.2. La società può intraprendere, per conto proprio e di terzi, il trasporto e la spedizione di qualsiasi prodotto agricolo ed industriale senza esclusione di sorta.-----

3.3. La società potrà svolgere qualsiasi attività inerente i servizi delle imprese; in particolare, e senza che la seguente elencazione possa ritenersi esaustiva, potrà eseguire i servizi di elaborazione dati e paghe, ricerche di mercato per l'Italia e per l'Estero, ricerche e selezione del personale, analisi di politica industriale, assistenza ai clienti in occasione di pratiche di finanziamento alle imprese e, comunque, ogni altra attività inerente la gestione contabile ed amministrativa delle imprese stesse, ad esclusione di quelle riservate per legge a particolari soggetti.-----

3.4. La società potrà, altresì, a norma dell'art. 2361 del Codice Civile, purché in via non prevalente, assumere interessenze e partecipazioni anche azionarie, a scopo di stabile investimento e non di collocamento ed all'esclusivo scopo della realizzazione dell'oggetto sociale, sia direttamente che indirettamente in imprese, aziende, società o consorzi, anche di produzione, aventi oggetto sociale analogo od affine o, comunque, connesso al proprio, il tutto nei limiti previsti dagli articoli 2359, 2359 - bis, 2359 - ter, 2359 - quater, 2359 - quin-

quies del Codice Civile; e comunque con espressa esclusione di ogni esercizio nei confronti del pubblico; potrà, inoltre, procedere alla compravendita di beni immobili ad uso civile, commerciale, industriale, alberghiero ed agricolo, anche in zone di sfruttamento turistico, alla costruzione e ricostruzione di beni immobili, alla concessione ed all'assunzione di beni immobili in locazione, affitto, con conduzione diretta ed indiretta, anche tramite il perfezionamento di operazioni in locazione finanziaria, nonché allo svolgimento di ogni altra attività affine e/o connessa alle precedenti, escludendo, comunque, quelle attività che comportino esercizio finanziario nei confronti del pubblico; potrà assumere rappresentanze, mandati, commissioni anche nell'interesse delle altre imprese.

3.5. La società potrà, sempre in connessione con gli scopi, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, di rappresentanza o di commissione, nonché le operazioni finanziarie, escluse quelle che comportino attività di esercizio finanziario nei confronti del pubblico, comunque, mai in via prevalente e comunque finalizzate esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale, che, a giudizio dell'assemblea ordinaria, siano ritenute utili ed opportune per il raggiungimento dello scopo sociale.

3.6. La società potrà concedere fidejussioni, avalli e garanzie, reali o personali, solo per obbligazioni contratte da società ed enti nei quali abbia assunto partecipazioni ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile o che facciano comunque parte del medesimo gruppo.

Articolo 4 - Durata

4.1. La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata, una o più volte, od anticipatamente sciolta, con deliberazione dell'assemblea degli azionisti.

CAPITALE E AZIONI

Articolo 5 - Capitale sociale e azioni.

5.1. Il capitale sociale ammonta ad euro 4.005.540,00 (quattromilionicinquemilacinquecentoquaranta e zero cent) ed è diviso in numero 11.148.900 (undicimilionicentoquarantottomilanovecento) azioni, ciascuna delle quali rappresenta un'uguale frazione del capitale sociale.

5.2. Le azioni sono nominative, indivisibili, sottoposte al regime di dematerializzazione e sono immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi delle disposizioni di legge applicabili.

5.3 In data 26 aprile 2018 l'assemblea straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, di massimi euro 1.494.000,00 (unmilionequattrocentonovantaquattromila e zero cent), comprensivi di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 300.000 (trecentomila) nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, riservate alla esecuzione del Piano di stock option, disciplinato dal relativo regolamento approvato dalla medesima Assemblea, con termine finale di sottoscrizione al 31 dicembre 2021.

Articolo 6 - Riduzione del capitale.

6.1. Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge, mediante deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

Articolo 7 - Obbligazioni, conferimenti e finanziamento dei soci.

7.1. La società può emettere obbligazioni con delibera assunta dall'organo amministrativo ed obbligazioni convertibili con delibera assunta

dall'assemblea dei soci, nel rispetto delle disposizioni di legge.-----

7.2. I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea dei soci.-----

7.3. I soci possono finanziare la società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.-----

-----**Articolo 8 - Trasferibilità e negoziazione delle azioni**-----

8.1. Le azioni sono liberamente trasferibili per atto fra vivi e a causa di morte.

8.2. Per "trasferimento" si intende ogni atto su base volontaria o coattiva, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, sia particolare sia universale, sotto qualsiasi forma realizzato (anche tramite fiduciario), e/o qualunque fatto in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento, della costituzione e/o della cessione ad altri soci o a terzi del diritto di proprietà e/o dei diritti reali (tra cui il diritto di usufrutto e il diritto di pegno) aventi ad oggetto le azioni della Società.-----

8.3. Le azioni possono formare oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi degli articoli 77-*bis* e seguenti d.lgs. 58/1998 ("TUF"), con particolare riguardo al sistema denominato "AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale", organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia").-----

8.4. Qualora, in conseguenza dell'ammissione all'AIM Italia, le azioni risultassero diffuse fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-*bis* del Codice Civile, 111-*bis* delle disposizioni di attuazione del Codice Civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni normative dettate dal Codice Civile e dal TUF nei confronti delle società con azioni diffuse.-----

-----**Articolo 9 - OPA endosocietaria.**-----

9.1. A partire dal momento in cui, e sino a quando, le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su di un sistema multilaterale di negoziazione (e sino a quando non sia intervenuta la revoca delle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF - articoli 106, 107, 108, 109 e 111 TUF - in materia di offerte pubbliche di acquisto e di scambio obbligatoria (anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione ed agli orientamenti espressi da Consob in materia).-----

9.2. Ai fini del presente articolo, per "partecipazione" si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.-

9.3. Lo svolgimento delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato "Panel" con sede presso Borsa Italiana S.p.A.. Il Panel esercita tali poteri amministrativi e detta le disposizioni opportune e/o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta, sentita Borsa Italiana S.p.A..-----

9.4. In caso di detenzione di una quota di partecipazione superiore alla soglia del 30% (trenta per cento) più un'azione del capitale sociale, trovano applicazione le summenzionate norme del TUF (artt. 106, 107, 108, 109, 111 e 120). Pertanto, in tal caso, troverà applicazione l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto avente ad oggetto la totalità delle azioni con diritto di vo-

to della Società.-----

9.5. Qualora il superamento della soglia di partecipazione pari al 30% (trenta per cento) più un'azione non sia accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione ed al mercato, nonché, ove previsto dalle disposizioni di legge o di regolamento applicabili, all'autorità di vigilanza e/o di gestione del mercato, ovvero ai soggetti da questi indicati, e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalle norme del TUF, opererà la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.-----

9.6. Il Consiglio di Amministrazione può richiedere in qualunque momento agli azionisti informazioni sulle loro partecipazione nella Società.-----

9.7. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui troveranno applicazione gli obblighi di cui al presente articolo dello Statuto.-----

9.8. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo statutario dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri denominato "Panel" con sede presso Borsa Italiana S.p.A..-----

--Articolo 10 - Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti--

10.1. A partire dal momento in cui, e sino a quando, le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su di un sistema multilaterale di negoziazione (e sino a quando non sia intervenuta la revoca delle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti - articolo 120 TUF - (anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione ed agli orientamenti espressi da Consob in materia).-----

10.2. Quanto alla soglia rilevante delle partecipazioni si intende il raggiungimento o il superamento del 5% (cinque per cento) del capitale sociale (rappresentato da azioni che conferiscono diritto di voto, anche qualora tale diritto sia sospeso) e il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 66,6%, 75%, 90% e 95% del capitale sociale, ovvero le riduzioni al di sotto di tali soglie, ovvero le diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili.-----

10.3. La comunicazione dovrà essere effettuata, con raccomandata con ricevuta di ritorno, all'organo amministrativo, presso la sede legale della Società o tramite comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società, senza indugio e comunque entro 5 (cinque) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.-----

10.4. Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui al presente articolo, il diritto di voto inerente le azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso.-----

10.5. In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del Codice Civile.-----

10.6. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.-----

10.7. Il Consiglio di Amministrazione può richiedere in qualunque momento

agli azionisti informazioni sulle loro partecipazione nella Società.-----

10.8. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui troveranno applicazione gli obblighi di cui al presente articolo dello Statuto.-----

10.9. Salvo quanto previsto in caso di offerta totalitaria, finché le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione, tutte le modifiche al presente articolo statutario debbono essere prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 66% (sessantasei per cento) del capitale sociale.-----

10.10. Nei limiti delle disposizioni di legge, tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo statutario dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri denominato "Panel" con sede presso Borsa Italiana S.p.A.. le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 (trenta) giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare la questione, in accordo con gli altri membri del collegio, ad un solo membro del collegio. La lingua del procedimento è l'italiano.-----

10.11. La Società, i suoi azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati, tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica e di scambio di cui al presente articolo, sentita Borsa Italiana S.p.A..-----

-----**Articolo 11 - Recesso del socio**-----

11.1. I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.-----

11.2. Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della Società o di introduzione, modifica o rimozioni di vincoli alla circolazione delle azioni.-----

-----**ASSEMBLEA DEI SOCI**-----

-----**Articolo 12 - Assemblea.**-----

12.1. L'assemblea viene convocata mediante avviso pubblicato, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "MF-Milano Finanza", "Il Sole24 Ore", "Italia Oggi" o "Corriere della Sera", nonché sul sito internet della Società.-----

12.2. L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.-----

12.3. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, del Codice Civile, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.-----

12.4. Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.-----

12.5. Hanno diritto ad intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto

di voto.-----

12.6. I soci che rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti.-----

L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente Statuto, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.-----

12.7. I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea e la Società può fornire anche una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea.-----

12.8. Qualora le azioni della Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma I, del Codice Civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:-----

a) acquisizione di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;-----
b) cessione di partecipazioni o imprese o gli altri assets che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento AIM Italia;-----
c) revoca dall'ammissione a quotazione sull'AIM Italia delle azioni della Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia. La revoca dall'ammissione dovrà essere approvata da non meno del 90% (novanta per cento) dei voti degli azionisti riuniti in assemblea della diversa percentuale stabilita dal Regolamento Emittenti AIM Italia come di volta in volta integrato e modificato.-----

-----**Articolo 13 - Svolgimento dell'assemblea.**-----

13.1. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:-----

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;-----

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti.-----

13.2. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.-----

13.3. Ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea, mediante delega scritta, conferita anche a persona non azionista, salve le incompatibilità e i limiti previsti dalla legge.-----

13.4. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione e pervenuta alla Società nei termini di legge. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini dell'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.-----

13.5. Le comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione; resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.-----

13.6. L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.-----

13.7. L'assemblea ordinaria in seconda convocazione delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, a maggioranza assoluta dei presenti, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti, ferma restando la maggioranza di cui all'articolo 19, comma 19.2, lettera c) del presente statuto nell'ipotesi ivi prevista.-----

13.8. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.-----

13.9. L'assemblea straordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale rappresentato in assemblea. E' tuttavia necessario, anche in seconda convocazione: *(i)* il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della Società, lo scioglimento anticipato, la proroga della Società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'Estero e l'emissione di azioni privilegiate; *(ii)* il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 66% (sessantasei per cento) del capitale sociale per modificare l'articolo 10 del presente statuto, nei casi di cui al comma 10.9 del medesimo.-----

13.10. L'assemblea straordinaria, nelle convocazioni successive alla seconda, è regolarmente costituita e delibera con le medesime maggioranze stabilite per la seconda convocazione.-----

13.11. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di sua mancanza, impedimento o rinuncia, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Funzione, poteri e do-

veri del presidente sono regolati dalla legge.-----

13.12. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di sua mancanza, impedimento o rinuncia, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Funzione, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.-----

13.13. Per ragioni di riconoscenza o per particolari meriti, l'Assemblea ordinaria può nominare un Presidente Onorario da individuarsi in un soggetto, persona fisica non socia, che abbia acquisito particolari meriti nella crescita della Società. La carica è puramente onoraria e pertanto il Presidente onorario, come tale, non entra a far parte del Consiglio di Amministrazione, non è investito di alcun potere di rappresentanza e gestorio, e potrà assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, solo a titolo occasionale, dietro espresso invito del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente onorario non ha diritto di voto e potrà rappresentare la Società in manifestazioni, eventi o quanto altro a fianco od in sostituzione del Presidente effettivo e/o degli Amministratori Delegati ove nominati. Al Presidente onorario non sono riconosciuti emolumenti di sorta salvo il rimborso delle spese affrontate nell'espletamento dell'incarico per il quale sia stato richiesto.-----

-----**Articolo 14 - Verbale dell'assemblea.**-----

14.1. L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e occorrendo, uno o più scrutatori, anche non soci. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario.-----

14.2. Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.-----

14.3. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea, ed anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.-----

-----**Articolo 15 - Operazioni con parti correlate**-----

15.1. Ai fini di quanto previsto nel presente articolo, per la nozione di operazioni con parti correlate, operazioni di maggiore rilevanza, comitato operazioni parti correlate, soci non correlati si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito internet (la "Procedura") ed alla normativa pro tempore vigente in materia di operazioni con parti correlate.-----

-----**ORGANO AMMINISTRATIVO**-----

-----**Articolo 16 - Consiglio di Amministrazione.**-----

16.1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 11 (undici).-----

16.2 L'Assemblea determina il numero di componenti entro i limiti suddetti, riservandosi altresì la facoltà, in caso di ammissione delle azioni alla negoziazione sull'AIM Italia, di eleggere amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.-----

16.3. Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino ad un massimo di tre esercizi e sono comunque rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salvo le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.-----

16.4. Per uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni, l'Assemblea potrà stabilire anche l'ammontare di un accantonamento annuo a copertura delle indennità di fine mandato oppure una indennità annua complessiva, anche sotto forma di polizza assicurativa. Come compenso per gli amministratori esecutivi potrà essere prevista una partecipazione agli utili o il diritto di sottoscrivere, a prezzo predeterminato, azioni di futura emissione.-----

16.5. L'assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge.-----

---**Art. 17 - Organi e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.**----

17.1. Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina del Consiglio di Amministrazione stesso, deve designare tra i suoi membri un presidente. Ove lo ritenga opportuno, il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare uno o più vicepresidenti, con funzioni vicarie rispetto al presidente.-----

17.2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.-----

17.3. Il Consiglio di Amministrazione può altresì costituire un comitato esecutivo del quale fanno parte di diritto, oltre ai consiglieri nominati a farne parte, anche il Presidente, nonché tutti i consiglieri muniti di delega. Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. Al Consiglio di Amministrazione spetta in ogni caso il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.-----

17.4. All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del Codice Civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, del Codice Civile.-----

17.5. L'organo amministrativo può nominare direttori, direttori generali, istitori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.-----

17.6. Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza almeno semestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evo-

luzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.-----

17.7. Il Consiglio di Amministrazione può, infine, nominare un segretario anche estraneo al Consiglio di Amministrazione stesso.-----

17.8. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché in Italia o in Unione Europea, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno 2 (due) consiglieri in carica.-----

17.9. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.-----

17.10. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo nel caso di parità di voti per la quale prevale la volontà espressa da chi presiede.-----

17.11. E' fatto obbligo agli amministratori di astenersi dalle votazioni nel caso in cui gli stessi si trovino in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 2391 Codice Civile. I consiglieri astenuti o che siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza deliberativa.-----

17.12. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che:-----

a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;-----

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;-----

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.-----

17.13. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono constatate da processo verbale, firmato dal presidente della riunione e dal segretario della medesima. Detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto senza indugio nel Libro delle decisioni degli amministratori.-----

-----**Articolo 18 - Nomina degli amministratori**-----

18.1. L'assemblea ordinaria, prima di procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, determina il numero e la durata in carica dei componenti.---

18.2. Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste eventualmente presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati in numero non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste che contengono un numero di candidati pari al numero degli amministratori da nominare, possono contenere 1(uno) candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF. Ogni lista che contenga un numero di

candidati superiore a sette può prevedere ed identificare almeno 2 (due) candidati aventi i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, del TUF. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.-----

18.3. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La titolarità della percentuale del capitale sociale è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società.-

18.4. Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare né votare, neppure per interposta persona o per il tramite di una società fiduciaria, più di una lista. Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.-----

18.5. Le liste, corredate dei *curricula* professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente presso la sede della Società, comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge, dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione, e dal presente statuto. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.-----

18.6. Alle elezioni degli amministratori si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno; dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.-----

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.-----

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Consiglio di Amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.-----

18.7. Per la nomina di quegli amministratori che, per qualsiasi ragione, non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente statuto.-----

18.8. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori nominati dalla maggioranza, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così no-

minati restano in carica fino alla successiva assemblea.-----

18.9. Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.-----

18.10. Nel caso in cui venga a mancare l'amministratore nominato dalla lista di minoranza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione per cooptazione nominando l'amministratore successivo previsto dalla lista di minoranza, se disponibile. L'assemblea provvede successivamente alla nomina dell'amministratore già nominato per cooptazione. Qualora non residuino nella lista di minoranza dei candidati che presentino i requisiti richiesti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente per l'assunzione della carica, l'assemblea successiva - se non convocata per il rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, nel qual caso si applica la procedura di cui al presente articolo - provvede alla sostituzione tramite la presentazione di liste di minoranza ai sensi delle norme anche regolamentari vigenti in materia e del presente statuto, e il consigliere viene nominato dall'assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino una percentuale di capitale sociale pari a quella sopra richiesta per proporre la candidatura; tale procedura si applica anche all'ipotesi in cui l'amministratore nominato dalla lista di minoranza debba essere sostituito direttamente dall'assemblea. Negli altri casi si applicano le maggioranze di legge.-----

18.11. Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero Consiglio di Amministrazione deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.-----

18.12. Il venir meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organismo amministrativo è stato ricostituito.-----

18.13. La nomina di amministratori, in ogni caso diverso dal rinnovo dell'intero Consiglio, è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.-----

-----**Articolo 19 - Poteri di gestione**-----

19.1. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge.-----

19.2. Qualora gli strumenti finanziari della Società siano ammessi alle negoziazioni su AIM Italia sarà necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5), del Codice Civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:-----

a) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri *assets* che realizzino un "*reverse take over*" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;-----

b) cessioni di partecipazioni o imprese o altri *assets* che realizzino un "*cambiamento sostanziale del business*" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;-----

c) richiesta della revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia, essendo in tal caso necessario il voto favorevole di almeno il 90% (novanta per cento) dei voti degli azionisti riuniti in assemblea.-----

-----**Articolo 20 - Poteri di rappresentanza**-----

20.1 Il potere di rappresentare la Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominati, ai vice presidenti, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.-----

20.2. In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.-----

20.3. La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.-----

-----**COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI**-----

-----**Articolo 21 - Collegio Sindacale**-----

21.1. La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, in possesso dei requisiti di legge. I sindaci restano in carica per 3 (tre) esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. I sindaci devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa applicabile.-----

21.2. La nomina dei sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate da soci, con la procedura qui di seguito prevista.-----

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La titolarità della percentuale del capitale sociale è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società.-----

21.3. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.- Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare né votare, neppure per interposta persona o tramite società fiduciaria, più di una lista.-----

Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.-----

21.4. Le liste, corredate dei *curricula* professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede della Società e, comunque, entro e non oltre 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge, dai regolamenti per i membri del collegio sindacale e dal presente statuto.-----

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.-----

21.5. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sin-

daco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.-----

21.6. Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi 2 (due) candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, il quale candidato sarà anche nominato presidente del Collegio Sindacale.-----

Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.-----

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.-----

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.-----

21.7. In caso di anticipata cessazione dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, fino alla successiva assemblea. In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista.-----

21.8. In ipotesi di sostituzione del presidente del Collegio, la presidenza è assunta, fino alla successiva assemblea, dal membro supplente tratto dalla lista che è risultata seconda per numero di voti. In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due o più liste, per la sostituzione del presidente subentra, fino alla successiva assemblea, il primo sindaco effettivo appartenente alla lista del presidente cessato.-----

Se con i sindaci supplenti non si completa il Collegio Sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge.-----

21.9. L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico. Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge.-----

21.10. Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi per audioconferenza o teleconferenza, secondo quanto stabilito in tema di riunioni del Consiglio di Amministrazione.-----

-----**Articolo 22 - Revisione legale dei conti**-----

22.1. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione avente i requisiti di legge, in base alla normativa vigente, ed iscritta nell'apposito registro.-----

22.2. Qualora le azioni o altri strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società siano negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione, la revisione legale dei conti deve essere esercitata da una società di revisione iscritta all'albo speciale di cui al Decreto Legislativo n. 39 del 27.01.2010.-----

-----**BILANCIO ED UTILI**-----

-----**Articolo 23 - Esercizi sociali e redazione del bilancio**-----

23.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.-----

23.2. Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio, nelle forme e con le modalità previste dalla legge.-----

-----**Articolo 24 - Dividendi**-----

24.1. Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.-----

24.2. Gli amministratori, in presenza delle condizioni di legge, possono deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi.-----

-----**SCIoglimento e LIQUIDAZIONE**-----

-----**Articolo 25 - Nomina dei liquidatori**-----

25.1. Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.-----

25.2. Nel caso di cui al precedente comma, nonché verificandosi una delle cause di scioglimento previste dall'art. 2484 del Codice Civile, ovvero da altre disposizioni di legge o del presente statuto, l'assemblea dei soci, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranza previste per la modifica del presente statuto, stabilisce:-----

a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;-----

b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;-----

c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;-----

d) i poteri dei liquidatori.-----

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori, si applica la disposizione di cui all'art. 2489 del Codice Civile.-----

25.3. La Società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente statuto. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487-ter del Codice Civile.-----

25.4. Le disposizioni sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.-----

-----**Articolo 26 - Disposizioni generali**-----

26.1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge in materie di società per azioni, nonché, in caso di ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società sull'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, il Regolamento Emittenti AIM e ogni altra disposizione applicabile a tale mercato.-----

F.ti: Vanni BENEDETTI, Fabrizio Riccardo FREDIANI Notaio.-----